PARERE MOTIVATO
n. 161 del 25 NOVEMBRE 2015

Oggetto: **Comune di VERONA. Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord.**
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 25 novembre 2015 come da nota di convocazione in data 23 novembre 2015 ns. prot. gen. 476382/71.03.

ESAMINATA la documentazione dell' Ente Proponete Consorzio ZAI, pervenuta dal Comune di Verona con nota acquisita al protocollo regionale al n. 315970 del 31/07/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità relativa alla variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord. Ente Proponete Consorzio ZAI. Comune di Verona.

CONSIDERATO che con nota prot n.336334 del 18/08/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Verona
- Provincia di Verona
- Consorzio di Bonifica Veronese
- Autorità di Bacino Interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco
- Azienda Ulss n. 20 Verona
- Comune di Verona
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona
- Comune di Sommacampagna (VR)
- Comune di Villafranca di Verona (VR)
- Comune di Sona (VR)

CONSIDERATO che con nota prot n. 335022 del 17/08/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

VISTA la nota pervenuta dal Sig. Beniamino Sandrini con pec del 18/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 375515 del 21/09/2015 con la quale ha fatto pervenire osservazioni, trasmesse anche al Comune di Verona.

VISTA la nota con la quale il Comune di Verona con pec prot. n. 268738 del 17/09/2015, acquisita al prot. regionale n. 374734 del 18/09/2015 ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini è pervenuta una osservazione.

CONSIDERATO che con nota prot n. 412822 del 14.10.15 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di controdeduzioni alle osservazioni con relativo parere di coerenza del Valutatore al Comune di Verona ed all'Ente proponente.

CONSIDERATO che il Comune di Verona con pec acquisita al prot. regionale n. 447638 del 04.11.15, ha fatto pervenire le controdeduzioni alle osservazioni con relativo parere di coerenza del Valutatore.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Il Consorzio di Bonifica Veronese con pec prot. n. 14322 del 31/08/2015 d acquisita al prot. regionale n. 348599 del 31/08/2015 ha fatto pervenire parere con il quale comunica:

  Esaminata la documentazione presentata, si fa rilevare che il livello di approfondimento di tale documentazione non consente al Consorzio di esprimere un motivato parere per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla compatibilità idraulica dell'intervento.

  Detto parere potrà essere espresso a seguito della presentazione di uno studio di compatibilità idraulica redatto secondo le indicazioni della D.G.R.V. 2948/2009.

- Il Comune di Sommacampagna con pec acquisita al prot. regionale n. 369012 del 15/09/2015 ha fatto pervenire parere, giusta deliba di Giunta Comunale n. 147 del 10/09/2015 che si riporta in estratto:

SI PROPONE

1. di far proprio quanto in premessa illustrato e quanto contenuto nella relazione tecnica, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica, allegata alla presente proposta di delibera quale parte integrante, a motivazione del parere espresso ai sensi D.Lgs 152/06 come integrato dal D.Lgs 4/08, per la **verifica di Assoggettabilità della Variante n° 1 al Piano Urbanistico Attuativo del "Quadrante Europa" – Area nord**, trasmessa dalla Regione Veneto con nota prot. 336334 (C10) del 18.08.2015, pervenuta in data 19.08.2015 con prot. 13971;
2. di esprimere in applicazione delle citate disposizioni di legge i seguenti pareri ai sensi del D.Lgs 152/06:
   - **si ritiene e si chiede che l'intero ambito territoriale del Quadrante Europa, sia nello stato Attuate che in quello di Variante, sia assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica e/o, eventualmente a Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di individuarne gli effetti sul territorio circostante, con particolare riferimento per Sommacampagna, all'abitato di Caselle, comprendendo pertanto nel progetto di Variante tutte le necessarie compensazioni - mitigazioni ambientali, finalizzate ad abbattere e/o eliminare gli effetti negativi che l'insediamento ha sull'abitato medesimo;**
   - **si ritiene e si chiede, coerentemente con quanto sopra, che il progetto di Variante al P.U.A., qui trasmesso dalla Regione Veneto con nota prot. 336334 (C10) del 18.08.2015, pervenuta in data 19.08.2015 con prot. 13971, debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica e comprendere tutte le necessarie compensazioni - mitigazioni ambientali, finalizzate ad abbattere e/o eliminare gli effetti negativi che l'insediamento ha sul territorio di Sommacampagna, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica, allegata alla presente proposta di delibera quale parte integrante;**
   - **si ritiene e si chiede, quindi che il progetto di Variante n. 1 al P.U.A. ed il relativo Rapporto Ambientale siano opportunamente integrati secondo quanto in premessa illustrato e secondo le indicazioni dell'allegata Relazione Tecnica a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica e che vengano esplicitate tutte le compensazioni – mitigazioni ambientali previste in relazione agli impatti sul territorio di Sommacampagna, con particolare riferimento all'abitato di Caselle, prevedendole espressamente nel P.U.A. ed indicando tempi, modalità di finanziamento e di realizzazione di tali opere, da effettuarsi comunque prima dell'incremento del carico insediativo previsto dal P.U.A..**
2. di inviare alla Regione Veneto il presente parere per i provvedimenti di competenza;

ed inoltre in relazione ai tempi ristretti di invio del parere alla Regione Veneto (scadenza termine il 17.09.2015),

SI PROPONE

di rendere la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Comune di Verona – Direzione Ambiente - con pec acquisita al prot. regionale n. 374794 del 18/09/2015 ha fatto pervenire osservazioni:

Re

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta in data 19/08/2015 P.G. 240566 in merito alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. del Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa – variante 1, si osserva che l'analisi delle componenti ambientali si limita alla caratterizzazione dello stato di fatto, o ad una generica e la matrice di stima degli impatti non contiene alcuna valutazione quantitativa degli stessi.
Manca inoltre un'analisi di coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano Qualità dell'Area e Piano di Azione per Energia Sostenibile.
E' necessario infine valutare tra le componenti ambientali l'inquinamento luminoso e i consumi energetici, nonché elencare le mitigazioni previste.
Relativamente alla componente rumore non risulta essere stata effettuata alcuna analisi o valutazione specifica limitandosi ad una caratterizzazione dell'ambito del PUA e delle infrastrutture ad esso connesse, indicando in maniera generica le sorgenti previste; sono poi stati individuati i recettori sensibili ed i rispettivi limiti, rimandando alla fase edilizia la specifica valutazione di impatto acustico. Tale approccio non si ritiene condivisibile in quanto la valutazione dei potenziali impatti sulla componente rumore, benché non di dettaglio in questa fase, deve comunque essere sviluppata per una valutazione quantitativa dell'impatto.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n.113/2015 del 4.08.2015 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VIncA-NUVV).

CONSIDERATO che il Responsabile Comunale ha fatto pervenire dichiarazione, attestante che entro i termini è pervenuta una osservazione, allegando controdeduzioni ed il relativo parere di coerenza del Valutatore che di seguito si riportano:

Richiamando la nota P.G. n. 268.738 del 17 settembre 2015, con la quale venivano recapitate al Valutatore le osservazioni pervenute in seguito alla pubblicazione del PUA di cui in oggetto, con la presente, la Direzione Pianificazione Territoriale trasmette le controdeduzioni ed il relativo parere di coerenza predisposti dal Valutatore, trasmessi in data 22 ottobre 2015, P.G. 308.580 a mezzo PEC e completate con le proposte di controdeduzioni per la Giunta predisposte dalla Direzione Pianificazione Territoriale.

N. PROG.	SOGGETTO	SINTESI DEI CONTENUTI	PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONI PER LA GIUNTA Comune di Verona	CONTRODEDUZIONI E PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE
1	Sig. Beniamino Sandrini	Aver scritto in un "Avviso Pubblico" che il PUA Quadrante Europa "AREA NORD" è sito in località Dossobuono, quando in realtà il comparto urbanistico in oggetto è più prossimo al centro abitato di Caselle, può indurre in grave errore il cittadino che vorrebbe presentare delle Osservazioni-Opposizioni, in quanto, il cittadino, leggendo l'avviso e leggendo Dossobuono invece di Caselle, potrebbe pensare di non subire effetti da questa approvazione e pertanto si chiede se l'avviso pubblico sia irregolare per vizio di forma nella comunicazione dell'area contermine interessata.	Il PUA è in Comune di Verona e non Sommacampagna. La località dove è collocato il PUA è denominata Dossobuono e non Caselle, in quanto Caselle è una località limitrofa all'area interessata dal piano, ma tutta ricompresa nel Comune di Sommacampagna. Come giustamente indica l'oggetto, l'intervento di PUA interessa le Circoscrizioni 3^ e 4^ nella ATO 9 come individuata dal PAT del Comune di Verona. Pertanto poiché la denominazione utilizzata risulta corrispondente ai toponimi territoriali, risultando viceversa errata la richiesta dell'osservante di richiamare come località del PUA la località Caselle del confinante Comune di Sommacapagna, l'Avviso Pubblico risulta regolare senza alcun vizio di forma, in quanto non sussiste alcun errore che possa inficiare il procedimento.	Non riguarda aspetti di materia ambientale che possano influire sul giudizio di assoggettabilità a VAS
2	Sig. Beniamino Sandrini	Considerato che anche nel testo dell'oggetto della Delibera di Giunta n° 210 del 22 Luglio 2015 così riportato:	I PUA è in Comune di Verona e non Sommacampagna. La località dove è collocato il PUA è denominata Dossobuono e non Caselle, in	Analogamente all'osservazione di cui al punto precedente anche questa non riguarda aspetti di carattere ambientale.

		"URBANISTICA – PUA/PIANO PARTICOLAREGGIATO IN LOCALITA' DOSSOBUONO, ATO 9, CIRCOSCRIZIONE 3^, 4^, DENOMINATO "VARIANTE N. 1 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO QUADRANTE EUROPA AREA NORD, APPROVATO CON D.C.C. N. 41/2011" SU PROPOSTA DEL CONSORZIO ZAI - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004", si indica come località interessata dal PUA la "Località Dossobuono" si chiede se questo errore inficia il procedimento.	quanto Caselle è una località limitrofa all'area interessata dal piano, ma tutta ricompresa nel Comune di Sommacampagna. Come giustamente indica l'oggetto, l'intervento di PUA interessa le Circoscrizioni 3^ e 4^ nella ATO 9 come individuata dal PAT del Comune di Verona. Pertanto poiché la denominazione utilizzata risulta corrispondente ai toponimi territoriali, risultando viceversa errata la richiesta dell'osservante di richiamare come località del PUA la località Caselle del confinante Comune di Sommacapagna, l'Avviso Pubblico risulta regolare senza alcun vizio di forma, in quanto non sussiste alcun errore che possa inficiare il procedimento.	
3	Sig. Beniamino Sandrini	Considerato che la variante al PUA in oggetto fa riferimento ad un PUA approvato con Delibera n° 41 del 30 giugno 2011 e considerato che quel PUA approvato con quella delibera non era stato sottoposto alla procedura di VAS e tanto meno alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS, visto quanto riportato in delibera: "per la variante n. 1 al PUA in esame va altresì redatto il	Per quanto attiene la richiesta se sia nullo il PUA approvato con D.C.C. n. 41/2011 a cui fa riferimento la Variante n. 1. A tal proposito si evidenzia che è stata espletata una procedura che ha visto coinvolti il Ministero dell'Ambiente fino alla Commissione Europea (EU Pilot 3719/12/ENVI) che ha sancito la chiusura del procedimento di infrazione.	La zona denominata Quadrante Europa (istituita con la legge n. 378 del 1975) era originariamente ricompresa in ZTO 25 del PRG di Verona (fieristica annonaria e per servizi tecnici) nonché in Zona F secondo la classificazione del D.M. 2.4.1968 n. 1444 ("attrezzature e impianti di interesse generale"); attualmente il Quadrante Europa costituisce il comparto "C1" del PAQE (Piano d'area Quadrante

		Rapporto Ambientale Preliminare per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS con riferimento alla Direttiva 2001/42/CE e al D.Lgs. 152/2006 che dispongono che tutti i processi pianificatori siano accompagnati dalla procedura di VAS, intesa sia quale verifica di assoggettabilità che di vera e propria valutazione…" si chiede se sia atto nullo ed illegittimo il PUA come approvato con DCC 41/2011, approvato – come è noto - senza alcuna istanza di VAS.	Pertanto il PUA approvato con D.C.C. n. 41/2011 risulta valido ed efficace.	Europa, Variante n. 2, approvata con DGR n. 3446 del 7.11.2006), destinato a "ZTO D speciale" (strutture per la logistica). Il PAT del comune di Verona sottoposto a VAS (approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4148 del 18.12.2007) ha ricompreso il Quadrante Europa nella ATO n. 9 (ambito della logistica e dell'innovazione) ed ha recepito le previsioni del PAQE (art. 56 NTA). L'interporto del Quadrante Europa, localizzato nell'omonima zona, è stato realizzato dal Consorzio ZAI, in collaborazione con le Ferrovie dello Stato per quanto attiene allo scalo ferroviario e il terminal intermodale, a partire dai primi anni del 1980, in attuazione del piano particolareggiato del Centro intermodale del Quadrante Europa (approvato con DGR 17.2.1981 n. 993). Le opere infrastrutturali realizzate nel Quadrante Europa fino al 2006 in forza della L. 240/1990 e della L. 240 bis, sono state legittimamente

				realizzate senza necessità di VIA. Solo successivamente all'approvazione del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, emanato in attuazione della L. 15.12.2004 n. 308, con la quale il governo ha proceduto al riordino e al coordinamento delle disposizioni in materia ambientale, gli interporti rientrano tra i progetti da assoggettare a VIA. Il piano urbanistico attuativo, denominato PUA "Quadrante Europa – Area Nord" è stato adottato dal Comune di Verona con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 17.2.2011 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 30.6.2011. Con la delibera di adozione n. 33/2011 la giunta ha dato espressamente atto che il Programma Complesso (attuato mediante il menzionato PUA) è "compatibile con le indicazioni dell'elaborato del PAT denominato Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" [punto 3, lett. a], "costituisce

				adeguamento dello strumento urbanistico generale (P.R.G./P.I.) ... al PAQE, ... come recepito dal P.A.T. (art. 56 N.T.A.) ... e definisce parametri e specificità che il P.A.Q.E. ha demandato alla Pianificazione Attuativa, assumendo conseguentemente un ruolo anche di P.R.G./P.I." [punto 3, lett. c]. Il PUA "Quadrante Europa – Area Nord" è stato a sua volta recepito nel Piano degli Interventi, adottato dal Consiglio Comunale di Verona con deliberazione n. 59 in data 8.9.2011 e approvato con deliberazione n. 91 del 23.12.2011(tavola 4: disciplina riepilogativa, foglio 13; art. 181 NTO). Il PUA "Quadrante Europa – Area Nord" non è stato sotto posto a VAS in quanto non prevedeva un'espansione urbanistica, ma una mera riorganizzazione infrastrutturale, recependo di fatto le indicazioni della Variante n. 2 al PAQE e rientrando pertanto nella tipologia di esenzione di cui all'art. 5, comma 8 del D.L. 70/2011,

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 447638 data 04/11/2015, pagina 6 di 10

				convertito in L. 106 del 12/07/2011.
4	Sig. Beniamino Sandrini	Visto che è da anni che è d'obbligo la procedura di VAS per i PUA e visto che il PUA come approvato con la Delibera di Consiglio 41/2011, non è stato sottoposto a procedura di VAS, si chiede che la procedura di VAS relativa alla variante al PUA in oggetto, non sia limitata alla variante, ma sia effettuata una VAS sull'intero comparto definito PUA QUADRANTE EUROPA AREA NORD.	In merito alla presente osservazione n. 4 si rileva che pur non essendo possibile effettuare una VAS su di un PUA vigente, è indubbio che la VAS della Variante n. 1 in corso di redazione come richiesta con nota P.G. n. 217.436, del 23 luglio 2015 in attuazione delle procedure in atto derivanti dall'applicazione della D.G.R. n. 1717/2013 dovrà necessariamente esaminare complessivamente tutte le azioni previste dal PUA per poter trarre delle conclusioni fondate per quanto riguarda gli aspetti modificati con la Variante n. 1.	Riprendendo quanto esposto al punto precedente , si evidenzia che il Consorzio ZAI, prima di avviare la progettazione definitiva degli interventi previsti dal Piano, ha sottoposto il PUA "Quadrante Europa – Area Nord" alla procedura di Scoping (VIA) presso il Ministero dell'Ambiente. La competente commissione ministeriale di verifica dell'impatto ambientale (VIA-VAS), con parere n. 1281 del 28.6.2013, trasmesso con nota ministeriale del 18.07.2013, ha ritenuto ammissibile sia la sola procedura di VIA (da svolgere unitariamente per tutte le opere previste dal piano) sia, in alternativa, la procedura di VIA per ogni singola opera, previo assoggettamento a VAS dell'intero piano. Nessuno degli interventi previsti dal Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa - Area Nord, approvato con Delibera del Consiglio

				Comunale n° 41 del 30 giugno 2011, è stato ad oggi posto in essere. Redatta la proposta di variante n. 1, il Consorzio ZAI, nella sua qualità di ente proponente e di futuro attuatore della Variante al PUA ha provveduto ad inoltrare alla Regione Veneto richiesta di parere per la assoggettabilità a VAS della Variante n. 1 al PUA "Quadrante Europa – Area Nord", in accordo all'art. 12 D.lgs. 152/2006. Trattandosi di una variante ad un piano attuativo che ha ad oggetto una vasta area, che potrebbe comportare modifiche rilevanti agli effetti dell'art. 5 D.lgs. 152/2006.
5	Sig. Beniamino Sandrini	Considerato che il quanto è stato realizzato nella aree del PUA in oggetto (vedi traffico) hanno ricadute negative nei confronti della popolazione di Caselle e nelle loro possibilità di accedere alla città, si chiede se la mancata pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna possa aver inficiato il procedimento e si chiede se tutti gli atti conseguenti siano nulli.	Le pubblicazioni all'Albo Pretorio sono dovute per i Comuni territorialmente interessati dall'Ambito del PUA. Poichè il Piano Particolareggiato e la Variante n. 1 interessano un ambito tutto compreso all'interno del territorio del Comune di Verona, la pubblicazione all'Albo Pretorio di altri Comuni ancorchè confinanti non è dovuta. Si evidenzia comunque che tutti gli atti del PUA sono validi, le eventuali ricadute di problematiche	Come indicato all'allegato F della DGR 791 del 31.03.2009, in questa fase della procedura di verifica sono coinvolti i soggetti competenti in materia ambientale., che sono chiamati a fornire il proprio parere circa l'assoggettabilità o meno del piano a Valutazione Ambientale Strategica. La Commissione VAS provvede ad emettere il provvedimento finale e a

			a livello di traffico su viabilità che possono andare oltre a quelli che sono i confini comunali saranno comunque oggetto di valutazione nel procedimento di VAS.	darne pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web.
6	Sig. Beniamino Sandrini	Considerato che quanto riportato a pagina 4 della Relazione Tecnica Illustrativa in questo paragrafo: "La Variante è stata redatta in accordo con il "Piano di Rischio della testata nord dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca" non è molto comprensibile, in quanto, come è noto, il Piano di Rischio Aeroportuale citato non è mai stato approvato e pertanto si chiede che il PUA in oggetto sia comunque soggetto a parere obbligatorio da parte di ENAC, considerato tra l'altro che nella Variante del PUA è stato previsto un aumento delle altezze degli edifici.	Per quanto riguarda le fasce è stato fatto un raffronto. La verifica si è conclusa evidenziando che tutte le modifiche al PUA apportate dalla Variante n. 1 riguardano ambiti esterni alle fasce di rispetto definite dal Piano di Rischio come A e B. Mentre interessa parzialmente la fascia C, che non limita comunque gli incrementi delle attività non residenziali. In particolare l'aumento delle altezze previste dalla Variante n. 1 non interferisce con le limitazioni di cui alla tavola PC – 001 titolata "Planimetria catastale con superficie di inviluppo" direttamente predisposta da ENAC tra le Mappe di vincolo e limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli per la navigazione aerea (art. 707, Codice della Navigazione) pubblicate dal Comune di Verona a far data dal 28/01/2015 con avviso numero 963.	Anche se non ancora approvato il Piano di Rischio è stato adottato dai comuni limitrofi all'area aeroportuale (Verona, Sommacampagna, Villafranca). Anche la variante al PUA ha recepito le indicazioni del Piano. ENAC da parte sua ha già prodotto il proprio nulla osta ed il Piano di Rischio potrà essere approvato dalle Amministrazioni Comunali coinvolte .
7	Sig.	Come è noto tutte le infrastrutture e gli	In merito all'osservazione si rileva che esaurita la	Si rimanda alle controdeduzioni di cui

	Beniamino Sandrini	insediamenti realizzati nel Quadrante Europa non sono mai stati soggetti a istanza di VIA e pertanto non hanno mai ottenuto il Decreto di Compatibilità Ambientale e pertanto, ad esempio, si chiede se l'ampliamento dell'Area a Parcheggio Pubblico a Sud Ovest e/o il nuovo Scalo ferroviario a nord debba essere sottoposto a VIA e pertanto si chiede espressamente che nella VAS siano indicate tutte le opere che dovranno essere sottoposte alla procedura di VIA, in particolare le opere relative alle infrastrutture ferroviarie e viarie di progetto, ma anche quelle esistenti che non sono mai state sottoposte a VIA.	VAS gli ambiti e le opere che saranno sottoposte a procedura di VIA (anche singolarmente), o anche con singoli procedimenti che trovano comunque riferimento nel quadro generale della VAS, in osservanza del Parere n. 1281 del 28 giugno 2013 del Ministero dell'Ambiente.	all'osservazione n. 4. Esaurita la procedura VAS, saranno sottoposte a VIA (di competenza statale, regionale o provinciale in funzione della tipologia di opera) tutti i progetti sviluppati a livello di progettazione Definitiva, in coerenza con le indicazioni del parere n. 1281 del 28.6.2013 del Ministero Ambiente.

RITIENE di PRENDER ATTO della proposta di controdeduzioni comunali e del relativo parere del Valutatore.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VIncA-NUVV -, in data 25 novembre 2015, dalla quale risulta che, esaminati gli atti, preso atto delle controdeduzioni comunali e del relativo parere del Valutatore in merito alle tematiche evidenziate nell'osservazione pervenuta, ed in parte evidenziate anche nel parere trasmesso dal Comune di Sommacampagna, ritiene che il Piano non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.
In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri, sopra riportati del Consorzio di Bonifica Veronese e del Comune di Verona – Direzione Ambiente, nonché le prescrizioni VIncA.

CONSIDERATO che dalla documentazione trasmessa risulta che:
Il Consorzio ZAI ha recentemente elaborato e sottoposto all'approvazione del comune di Verona il Piano Urbanistico Attuativo, denominato "Quadrante Europa – Area Nord", con lo scopo di provvedere alla riconfigurazione planivolumetrica e alla riorganizzazione delle aree del Quadrante Europa conformandosi alle prescrizioni del PAQE (recepite dal PAT).
Il piano urbanistico attuativo, denominato PUA "Quadrante Europa – Area Nord" e stato adottato dal Comune di Verona con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 17.2.2011 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 30.6.2011.
Con la delibera di adozione n. 33/2011, ora citata, la giunta ha dato espressamente atto che il Programma Complesso (attuato mediante il menzionato PUA) e "compatibile con le indicazioni dell'elaborato del PAT denominato Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" [punto 3, lett. a], "costituisce adeguamento dello strumento urbanistico generale (P.R.G./P.I.) ... al PAQE, ... come recepito dal P.A.T. (art. 56 N.T.A.) ... e definisce parametri e specificità che il P.A.Q.E. ha demandato alla Pianificazione Attuativa, assumendo conseguentemente un ruolo anche di P.R.G./P.I." [punto 3, lett. c].
Il PUA "Quadrante Europa – Area Nord" e stato a sua volta recepito nel Piano degli Interventi, adottato dal Consiglio Comunale di Verona con deliberazione n. 59 in data 8.9.2011 e approvato con deliberazione n. 91 del 23.12.2011(tavola 4: disciplina riepilogativa, foglio 13; art. 181 NTO).
Il PUA "Quadrante Europa – Area Nord" non e stato sottoposto a VAS in quanto non prevedeva un'espansione urbanistica, ma una mera riorganizzazione infrastrutturale, recependo di fatto le indicazioni della Variante n. 2 al PAQE e rientrando pertanto nella tipologia di esenzione di cui all'art. 5, comma 8 del D.L. 70/2011, convertito in L. 106 del 12/07/2011.
In considerazione di quanto sopra, pur essendo il PUA preordinato alla riconfigurazione planivolumetrica e alla riorganizzazione del Quadrante Europa e pur essendo detto strumento volto alla attuazione delle previsioni del PAQE, come recepite nel PAT (che fu assoggettato a VAS), il Consorzio ZAI prima di avviare la progettazione di maggior dettaglio dei singoli interventi previsti dal Piano, ha sottoposto il PUA "Quadrante Europa – Area Nord" alla procedura di scoping presso il Ministero dell'Ambiente.
La competente commissione ministeriale di verifica dell'impatto ambientale (VIA-VAS), con parere n. 1281 del 28.6.2013, trasmesso con nota ministeriale del 18.07.2013, ha ritenuto ammissibile sia la sola procedura di VIA (da svolgere unitariamente per tutte le opere previste dal piano) sia, in alternativa, la procedura di VIA per ogni singola opera, previo assoggettamento a VAS dell'intero piano.
Nessuno degli interventi previsti dal Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa - Area Nord, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 41 del 30 giugno 2011, e stato ad oggi posto in essere.
Nel frattempo in questa prima fase di attuazione sono emerse nuove esigenze ed e stata redatta la Variante in oggetto, allo scopo di aggiornare e meglio definire alcune scelte operate in sede di redazione di Piano e recependo alcune indicazioni contenute rispettivamente nel "Piano di Rischio

della testata nord dell'aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca", redatto dai Comuni di Verona e Sommacampagna e nel "Piano della Rete Ciclabile" del Comune di Verona.
La Variante n. 1 si prefigge lo scopo di integrare e modificare le previsioni del Piano in relazione a:
- aumento delle aree a parcheggio pubblico;
- aumento, ridistribuzione e riperimetrazione di alcune delle Aree Unitarie in precedenza individuate;
- interventi per migliorare la viabilità interna e di accesso all'Area del Quadrante;
- aggiornamento e ricognizione catastale delle proprietà delle aree interne all'ambito del Piano; e più precisamente:
- ampliamento dell'area di standard urbanistico a parcheggio pubblico posta a sud ovest,
- ampliamento e riperimetrazione della A.I.U. n. 3 - Terminal Intermodale,
- riperimetrazione e nuova disposizione planimetrica (con suddivisione in due ambiti) delle A.I.U. 4 e n. 5,
- ampliamento della A.I.U. n. 17 con inserimento di un gruppo di edifici limitrofi,
- modesto aumento del parametro di altezza massima edificabile per gli edifici destinati a logistica nelle A.I.U. n. 2, 8, 10 e 15,
- inserimento di una nuova rotatoria per il miglioramento del nodo di connessione viabilistico tra via Sommacampagna e la Tangenziale nell'area ad ovest del Piano,
- variazioni di alcune sezioni stradali interne al comparto,
- introduzione della possibilità di edificazione di modeste volumetrie per attività di servizio e supporto alle attività del Parco Urbano a sud,
- aggiornamento e ricognizione catastale delle proprietà delle aree interne all'ambito del Piano.
Le varianti non comportano modifiche alla perimetrazione del Piano, ne tantomeno variazioni degli indici e dei parametri edilizi dei singoli interventi (fatta eccezione per l'altezza massima relative alle A.I.U. per le aree per la logistica integrata) e delle norme relative agli usi del suolo e degli edifici (destinazione d'uso e modalità di attuazione degli interventi). Come tali, gli interventi in oggetto non comportano incremento di superficie coperta complessiva (ad eccezione delle modeste volumetrie inserite nell'area verde a servizio del parco urbano), non incidono pertanto sul dimensionamento complessivo di Piano e rispettano la dotazione minima di standard urbanistici previsti, sia per quanto attiene i disposti di cui al PRG (artt. 21 e 22 delle NTA) e sia per quanto riguarda i disposti della L.R. n. 11/04 e del PAT Vigente.
In considerazione di quanto sopra, il Consorzio ZAI, nella sua qualità di ente proponente e di futuro attuatore della Variante al PUA nel rispetto del contenuto dell'art. 9 D.lgs. 152/2006, ha provveduto ad inoltrare alla Regione Veneto la richiesta di VAS per la Variante n. 1 al PUA "Quadrante Europa – Area Nord".
Considerata l'attuale tendenza giurisprudenziale vista anche la DGR n. 1717/2013 e l'allegato parere n. 73/2013, e trattandosi di una variante ad un piano attuativo che ha ad oggetto una vasta area, che potrebbe comportare modifiche rilevanti agli effetti dell'art. 5 D.lgs. 152/2006, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, sono stati assunti quali scenari di riferimento lo stato attuale dell'interporto, cosi come si e venuto ad originare dagli anni '80 ad oggi, la configurazione prevista dallo strumento attuativo approvato e l'assetto definito con la presente Variante n. 1 al Piano.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord, Comune di Verona, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, prendendo atto delle controdeduzioni comunali e del relativo parere del Valutatore in merito alle tematiche evidenziate nell'osservazione pervenuta ed in parte evidenziate anche nel parere trasmesso dal Comune di Sommacampagna.
In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri, sopra riportati del Consorzio di Bonifica Veronese e del Comune di Verona – Direzione Ambiente, nonché le prescrizioni VIncA di seguito riportate:

1 di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione della variante in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Lycaena dispar, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Pernis apivorus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Hypsugo savii, Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate e di utilizzatre per le tutte le opere a verde solamente specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

2 di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 16 pagine